SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 714)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1977

Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ordinamento vigente dell'amministrazione locale per la istruzione materna ed elementare non sono previste norme sul personale non insegnante della carriera ausiliaria (bidelli).

L'articolo 55 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, tra gli obblighi dei comuni per il funzionamento delle scuole, pone il « servizio » e la custodia delle scuole stesse.

Di fatto, però, i comuni nella quasi totalità, per la situazione di notevole inadeguatezza dei mezzi finanziari, non hanno mai provveduto in modo soddisfacente ad assicurare il servizio di bidelli di cui trattasi, con pregiudizio della funzionalità delle scuole.

Molti plessi scolastici sono ancora addirittura privi del servizio di bidelli, senza alcuna garanzia per la pulizia dei locali.

Nella nuova normativa sul personale non insegnante delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si pone ancora a carico dei comuni l'onere per i bidelli delle scuole materne ed elementari, mentre è assunto dallo Stato l'onere per gli applicati di segreteria delle scuole stesse.

Va poi tenuto presente che per le scuole medie statali sono previsti i ruoli organici per il personale ausiliario (bidelli) la cui spesa è a carico dello Stato, con una conseguente sperequazione non giustificata a danno della scuola elementare.

Il presente disegno di legge intende eliminare le lamentate disparità al fine di assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento degli importanti servizi in parola, con conseguente positivo riflesso sulla vita delle istituzioni scolastiche primarie.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nella parte relativa agli organici del personale non insegnante dei circoli didattici delle scuole materne ed elementari, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il personale della carriera ausiliaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente assunto nei ruoli delle amministrazioni comunali, è inquadrato nei corrispondenti ruoli del personale non docente, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 3.

Ai concorsi di ammissione nei ruoli delle carriere ausiliarie di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, partecipa il personale non di ruolo (avventizio, provvisorio, giornaliero, contrattista o cottimista) che abbia prestato esclusivamente servizio di bidello o inserviente, presso scuole materne o elementari con spesa a carico delle amministrazioni comunali, per almeno un anno, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessa la corresponsione a favore dei comuni del contributo statale per le spese per l'istruzione pubblica obbligatoria.

TABELLA *B*

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI

N. classi (*a*)	Segretari	Applicati	Assistenti scuola materna (*b*)	Bidelli
fino a 10	1	—	—	3
» » 15	1	—	—	4
» » 20	1	—	—	5
» » 25	1	1	—	6
» » 30	1	1	—	7
» » 35	1	1	—	8
» » 40	1	2	—	9
» » 45	1	2	—	10
» » 50	1	2	—	11

Nei circoli didattici con un numero di classi o sezioni superiore a 50 il numero degli applicati aumenta di una unità per ogni gruppo di otto classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero dei bidelli aumenta di una unità per ogni gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni gruppo.

Fino a quando non saranno istituiti i circoli per le scuole materne il numero delle relative sezioni si aggiunge a quello delle classi del circolo didattico in cui funzionano le sezioni stesse.

Le classi di doposcuola, di attività integrative e i corsi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi sperimentali, nonchè si svolgano attività di educazione popolare o permanente il numero degli applicati e dei bidelli è aumentato rispettivamente di una unità.

Qualora la scuola funzioni in più sedi (succursali e sezioni staccate) il numero dei bidelli è aumentato di una unità per ogni succursale o sezione staccata.

Nelle scuole fornite di palestre il numero dei bidelli è aumentato di una o due unità a seconda che vi siano almeno nove classi o che ve ne siano più di ventidue. Quando la palestra è comune a più scuole, le rispettive classi si sommano e i bidelli sono assegnati alla scuola che amministra la palestra. Uno dei bidelli è destinato alle funzioni di guardiano e custode dell'edificio, con diritto all'uso di appositi locali, se disponibili, per alloggio.

(*a*) Nelle scuole pluriclassi il computo delle classi si riferisce al numero di insegnanti assegnati.

(*b*) 1 assistente per ogni gruppo di 3 sezioni o frazione di 3.

Per le scuole materne normali, alle quali siano aggregate sezioni speciali, i posti di assistente sono istituiti distintamente per i due gruppi di sezioni.